

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 luglio 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° febbraio 2016, n. 018/Pres.
LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 3.		Regolamento di modifica del «Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali (Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - articolo 12)», emanato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 174. (16R00201) Pag. 13
Debito fuori bilancio. (16R00162)	Pag. 1	
LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2016, n. 4.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° febbraio 2016, n. 019/Pres.
Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, «Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative». (16R00211).	Pag. 4	Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). (16R00202) Pag. 15
LEGGE PROVINCIALE 18 marzo 2016, n. 5.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2016, n. 022/Pres.
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata». (16R00180)	Pag. 4	Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2015, n. 102 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 20 febbraio 2015, n. 3). (16R00186). Pag. 18
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 marzo 2016, n. 10.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2016, n. 023/Pres.
Modifica del regolamento sull'utilizzo dello stemma, del sigillo e del gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. (16R00161).	Pag. 6	Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20. (16R00187) Pag. 19
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° febbraio 2016, n. 017/Pres.		
Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). (16R00200).	Pag. 7	



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2016, n. 025/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2004 e dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005. (16R00188)...... Pag. 24

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2016, n. 5.

Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali. (16R00233)...... Pag. 29

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2016, n. 6.

Nuove disposizioni in materia di attività di tintolavanderia. Modifiche alla l.r. 56/2013. (16R00234)...... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2016, n. 7.

Nuove disposizioni in materia di provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti. Modifiche alla l.r. 11/1999 e alla l.r. 42/2015. (16R00235)..... Pag. 31

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4 della Regione Toscana concernente: Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana", in attuazione della L.R. 22/2015. (16R00240). Pag. 32



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 3.

Debito fuori bilancio.

(Pubblicata nel Suppl. n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 3/2016

1. Con sentenza n. 3/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al circolo culturale La Comune le spese di lite, liquidate in complessivi 3.000,00 euro, oltre a I.V.A., contributo Cassa previdenza avvocati, contributo unificato e oneri accessori di legge.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a 3.000,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a 450,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 138,00 euro, I.V.A. del 22 per cento pari a 789,36 euro, oltre al contributo unificato di 650,00 euro, e le spese vive successive di 38,53 euro e ammonta quindi a complessivi 5.065,89 euro.

3. La spesa di 5.065,89 euro trova idonea copertura nel programma 0111 denominato: «Altri servizi generali» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 2.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 5/2016

1. Con sentenza n. 5/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al signor Maurizio Marcotto le spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00 euro, oltre a I.V.A., contributo Cassa previdenza avvocati, contributo unificato e oneri accessori di legge.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a 2.000,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a 300,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 92,00 euro, I.V.A. del 22 per cento pari a 526,24 euro, oltre al contributo unificato di 500,00 euro, e ammonta quindi a complessivi 3.418,24 euro.

3. La spesa di 3.418,24 euro trova idonea copertura nel programma 0111 denominato: «Altri servizi generali» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 3.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1301/2015

1. Con sentenza n. 1301/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano, ha condannato il Direttore dell'Ufficio tutela sociale del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano a rifondere a Augusto Bentivogli le spese di lite, liquidate in 2.500,00 euro, per compensi, 700,00 euro per spese, oltre al rimborso forfettario del 15 per cento per le spese generali, oltre a I.V.A., contributo Cassa previdenza avvocati, sulle poste soggette.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a 2.500,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a 375,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 115,00 euro, I.V.A. del 22 per cento pari a 657,80 euro, oltre spese di 700,00 euro, e ammonta quindi a complessivi 4.347,80 euro.

3. La spesa di 4.347,80 euro trova idonea copertura nel programma 0111 denominato: «Altri servizi generali» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 4.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 234/2015

1. Con sentenza n. 234/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere a Dagmar Kollarova le spese di lite, liquidate in 2.884,50 euro, per compensi, oltre al 15 per cento per le spese generali, oltre a I.V.A., contributo Cassa previdenza avvocati.


2. Tale debito si compone di spese legali pari a 2.884,50 euro, spese generali del 15 per cento pari a euro 432,68 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 132,69 euro, I.V.A. del 22 per cento pari a 758,97 euro e ammonta quindi a complessivi 4.208,84 euro.

3. La spesa di 4.208,84 euro trova idonea copertura nel programma 0111 denominato: «Altri servizi generali» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 5.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1238/2015

1. Con sentenza n. 1238/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano e il Direttore dell'area funzionale Turismo della Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al signor Karl Josef Platzgummer le spese di lite, liquidate in 1.620,00 euro, per compensi, 174,00 euro per spese vive, oltre al 15 per cento per le spese generali, oltre a I.V.A., contributo Cassa previdenza avvocati, secondo legge.



2. Tale debito si compone di spese legali pari a 1.620,00 euro, 174,00 euro per spese vive, spese generali del 15 per cento pari a 243,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 74,52 euro, I.V.A. del 22 per cento pari a 426,25 euro e ammonta quindi a complessivi 2.537,77 euro.

3. La spesa di 2.537,77 euro trova idonea copertura nel programma 0111 denominato: «Altri servizi generali» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 6.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 14/2015

1. Con sentenza n. 14/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano, ha condannato l'agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano a rifondere a Es Sarti Hanane, in distrazione agli avvocati Daniele Simonato e Fabio Pinton le spese di lite, liquidate in 2.284,50 euro, per compensi, oltre al 15 per cento per le spese generali, oltre a I.V.A., contributo Cassa previdenza avvocati.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a 2.284,50 euro, spese generali del 15 per cento pari a 342,68 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 105,09 euro, I.V.A. del 22 per cento pari a 601,10 euro e ammonta quindi a complessivi 3.333,37 euro.

3. La spesa di 3.333,37 euro trova idonea copertura nel programma 0111 denominato: «Altri servizi generali» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 7.

Debito fuori bilancio di cui all'ordinanza della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano n. 364/2015

1. Con ordinanza n. 364/2015 provvisoriamente esecutiva la Corte d'appello di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla Oberalp SpA 2/3 delle spese di lite, liquidate complessivamente in 30.344,20 euro, oltre le successive occorrente.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a 20.523,88 euro, spese generali del 15 per cento pari a 3.078,58 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 944,10 euro, e 5.541,33 euro quali spese non soggette ad I.V.A. ed ammonta quindi a complessivi 30.087,89 euro.

3. La spesa di 30.087,89 euro trova idonea copertura nel programma 0111 denominato: «Altri servizi generali» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 8.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 12/2016

1. Con sentenza n. 12/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a restituire alla società Reale Mutua di Assicurazioni l'importo di 82.445,40 euro oltre interessi

legali e a rifondere alla medesima le spese di lite, liquidate in 10.000,00 euro, e per spese vive 283,00 euro, oltre accessori come per legge, e spese successive occorrente.

2. Il capitale e gli interessi (5.906,71 euro) calcolati sino al 30 marzo 2016 da restituire ammontano a complessivi 88.352,11 euro e la relativa spesa trova idonea copertura nel programma 0106 denominato: «Servizi istituzionali, generali e di gestione ufficio tecnico» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

3. Il debito per le spese di lite si compone di spese legali pari a 10.000,00 euro, spese vive pari a 283,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a 1.500,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 460,00 euro, I.V.A. del 22 per cento pari a 2.631,20 euro e ammonta quindi a complessivi 14.874,20 euro.

4. La spesa di 14.874,20 euro trova idonea copertura nel programma 0111 denominato: «Altri servizi generali» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 9.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1229/2015

1. Con sentenza n. 1229/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano, ha condannato il Direttore dell'Ufficio tutela sociale del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano a rifondere a Giuseppe D'Agostino e alla Phedra soc. coop. le spese di lite, liquidate in 2.500,00 euro, per compensi, 700,00 euro per spese, oltre al rimborso forfetario del 15 per cento per le spese generali, oltre a I.V.A., contributo Cassa Previdenza Avvocati, sulle poste soggette.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a 2.500,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a 375,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 143,00 euro, I.V.A. del 22 per cento pari a 817,96 euro, oltre spese di 700,00 euro, e ammonta quindi a complessivi 4.535,96 euro.


3. La spesa di 4.535,96 euro trova idonea copertura nel programma 0111 denominato: «Altri servizi generali» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 10.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3728/2015

1. Con sentenza definitiva n. 3728/2015 il Consiglio di Stato ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a risarcire all'architetto Paolo Bonatti l'importo di 5.707,74 euro oltre interessi legali e a rifondere al medesimo le spese di lite, liquidate in 4.000,00 euro, oltre accessori come per legge, e contributo unificato di entrambi i gradi.

2. Il capitale e gli interessi (15,01 euro) calcolati sino al 30 marzo 2016 da restituire ammontano a complessivi 5.722,75 euro e la relativa spesa trova idonea copertura



nel programma 0106 denominato: «Servizi istituzionali, generali e di gestione ufficio tecnico» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

3. Il debito per le spese di lite si compone di spese legali pari a 4.000,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a 600,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 184,00 euro e i due contributi unificati di 6.000,00 euro e ammonta quindi a complessivi 10.784,00 euro.

4. La spesa di 10.784,00 euro trova idonea copertura nel programma 0111 denominato: «Altri servizi generali» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 11.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1025/2014

1. Con sentenza n. 1025/2014 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare alla società Oberosler Cav. Pietro spa l'importo di 43.139,60 euro oltre rivalutazione ed interessi compensativi dal 24 aprile 2009 al 30 settembre 2014, ed interessi legali dal 30 settembre 2014 al saldo, spese di lite compensate.

2. Il capitale, la rivalutazione e gli interessi calcolati come stabilito in sentenza (8.981,16 euro) da pagare ammontano a complessivi 52.120,76 euro e la relativa spesa trova idonea copertura nel programma 0903 denominato: «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - rifiuti» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

3. Il debito per le spese successive a sentenza si compone di 73,72 euro per spese vive e 4,98 euro per notifica ed ammonta a complessivi 78,70 euro.

4. La spesa di 78,78 euro trova idonea copertura nel programma 0111 denominato: «Altri servizi generali» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 12.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 350/2015

1. Con sentenza n. 350/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al Deutschorden Provinz in Italien le spese di lite, liquidate in complessivi 4.000,00 euro, oltre a I.V.A., contributo Cassa previdenza avvocati, contributo unificato e oneri accessori di legge.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a 4.000,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a 600,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 184,00 euro, oltre al contributo unificato di 8.000,00 euro, e ammonta quindi a complessivi 12.784,00 euro.

3. La spesa di 12.784,00 euro trova idonea copertura nel programma 0111 denominato: «Altri servizi generali» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 13.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 332/2015

1. Con sentenza n. 332/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere a On Air srl le spese di lite, liquidate in complessivi 3.000,00 euro, oltre a I.V.A., contributo Cassa previdenza avvocati, contributo unificato e oneri accessori di legge.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a 3.000,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a 450,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 138,00 euro, oltre al contributo unificato di 650,00 euro, e le spese vive successive di 38,45 euro e ammonta quindi a complessivi 4.276,45 euro.

3. La spesa di 4.276,45 euro trova idonea copertura nel programma 0111 denominato: «Altri servizi generali» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 14.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 331/2015

1. Con sentenza n. 331/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere a On Air srl le spese di lite, liquidate in complessivi 3.000,00 euro, oltre a I.V.A., contributo Cassa previdenza avvocati, contributo unificato e oneri accessori di legge.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a 3.000,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a 450,00 euro, contributo Cassa previdenza avvocati del 4 per cento pari a 138,00 euro, oltre al contributo unificato di 650,00 euro, e le spese vive successive di 38,45 euro e ammonta quindi a complessivi 4.276,45 euro.

3. La spesa di 4.276,45 euro trova idonea copertura nel programma 0111 denominato: «Altri servizi generali» del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 15.

Legittimità

1. I debiti fuori bilancio di cui ai precedenti articoli sono riconosciuti legittimi.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

KOMPATSCHER

16R00162



LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2016, n. 4.

Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, «Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Se non previsto diversamente da una norma, l'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata agli interessati entro centottanta giorni dal ricevimento degli scritti difensivi, dalla data dell'audizione oppure, in sua mancanza, dalla scadenza dei termini previsti a tale scopo. L'audizione deve essere fissata entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Nei casi in cui, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione vi sia urgente bisogno di ulteriori indagini, pareri o altri documenti in fase istruttoria, il termine può essere spostato fino all'ottenimento della documentazione, ma comunque non oltre i novanta giorni. Il rinvio va motivato e comunicato. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona alla quale l'ordinanza-ingiunzione non sia stata notificata entro i termini prescritti.

1-ter. Per i procedimenti relativi all'applicazione di sanzioni amministrative che in fase istruttoria risultino particolarmente complessi, può essere stabilito con regolamento un termine più lungo, fino a un massimo di un anno, per la notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Sono fatti salvi i termini più lunghi previsti dalla legge.»

Art. 2.

1. Nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, la cifra «30» è sostituita dalla cifra «45».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione per i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della stessa.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non comportano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

KOMPATSCHER

16R00211

LEGGE PROVINCIALE 18 marzo 2016, n. 5.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata».

(Pubblicata nel Numero Straordinario 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 23 marzo 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA


La seguente legge:

Art. 1.

1. Alla fine del comma 3, dell'art. 38, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il vincolo sociale derivante dalla concessione di un contributo per emergenza sociale si estingue alla morte del beneficiario. Restano invariate le norme sulla cancellazione dell'annotazione del vincolo nel libro fondiario.»

Art. 2.

1. Alla fine del comma 4, dell'art. 40, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Se nei 25 anni precedenti la domanda, hanno beneficiato di agevolazione dei lavori di recupero presso l'abitazione, dall'agevolazione è escluso solo questo tipo di interventi.»



2. Il comma 6, dell'art. 40, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Agli effetti delle agevolazioni edilizie provinciali, disciplinate dal presente capo e dal capo 7, ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento sono considerati come recupero. In ogni caso si considera recupero l'ampliamento nella misura massima di una abitazione popolare con una superficie utile abitabile fino a 110 m². Ai fini del bonus energia per interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 3 della delibera della Giunta provinciale 5 agosto 2014, n. 964, si considerano recupero i solai non abitabili, in regola, recuperati a fini abitativi anche con superamento del 20 per cento di ampliamento di cubatura, se questi solai sono alzati fino ad arrivare alle misure indispensabili ai fini dell'abitabilità. La cubatura aggiuntiva può essere utilizzata esclusivamente nel solaio e la superficie utile abitabile dell'abitazione non può superare 110 m².».

Art. 3.

1. Il comma 2, dell'art. 43, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«2. L'abitazione facilmente raggiungibile viene definita come tale in base alla distanza e alla differenza di altitudine fra l'abitazione e il posto di lavoro o di residenza del richiedente. Si considera facilmente raggiungibile l'abitazione che non disti più di 40 chilometri dal posto di lavoro o di residenza del richiedente. Se l'abitazione ovvero il posto di lavoro o di residenza si trova a più di 1000 metri di altitudine, la raggiungibilità viene determinata su una distanza di 30 chilometri.».

Art. 4.

1. Nel comma 1, dell'art. 45, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente lettera:

«*e*) avere un reddito complessivo non inferiore al minimo vitale calcolato ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69.».

Art. 5.

1. L'art. 46-ter, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 6.

1. Il comma 4-bis, dell'art. 57, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 7.

1. La lettera *e*), del comma 1, dell'art. 58, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 8.

1. Nella legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, nelle disposizioni di cui all'art. 62 e agli articoli correlati il «vincolo sociale ventennale» è sostituito dal «vincolo sociale decennale», ivi comprese le formulazioni connesse.

2. Nell'art. 62 e negli articoli correlati della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le disposizioni concernenti il «secondo decennio di durata del vincolo» sono abrogate.

3. Le sostituzioni e abrogazioni di cui ai commi 1 e 2 comprendono comunque anche altre formulazioni delle disposizioni in questione come per esempio «20 anni», «ultimo decennio di durata del vincolo» oppure «il primo decennio» e simili nonché le parole, i periodi, i commi, gli articoli e le rubriche correlati contenuti nella legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

Art. 9.

1. Nel comma 1, dell'art. 65, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la cifra «30» è sostituita dalla cifra «10».

2. Nel comma 2, dell'art. 65, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la cifra «20» è sostituita dalla cifra «5».

3. Nel comma 4, dell'art. 65, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola «tre» è sostituita dalla parola «sei».

4. Il secondo periodo del comma 5, dell'art. 65, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: «L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata previa corresponsione di una sanzione amministrativa di 500,00 euro.».

5. Nel comma 6 dell'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole «comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo» sono sostituite dalle parole «comunicazione di avvenuta conclusione dell'istruttoria».

6. Alla fine del comma 6, dell'art. 65, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Il provvedimento conclusivo del direttore della ripartizione edilizia abitativa contiene un'esauriente motivazione riguardo alla presa di posizione del beneficiario dell'agevolazione.».

Art. 10.

1. Nella lettera *a*), del comma 3, dell'art. 71, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole «quinta fascia di reddito di cui all'art. 58, comma 1, lettera *e*)» sono sostituite dalle parole «quarta fascia di reddito di cui all'art. 58, comma 1, lettera *d*)».

Art. 11.

1. Nella lettera *b*), del comma 5, dell'art. 82, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola «quinta» è sostituita dalla parola «quarta».



Art. 12.

Norme transitorie e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti amministrativi non ancora conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Per tutte le abitazioni che prima dell'entrata in vigore della presente legge sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali ai sensi degli articoli 56 e 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, per la costruzione, l'acquisto e il recupero dell'abitazione per il fabbisogno abitativo primario e sono nel secondo decennio di durata del vincolo sociale, è possibile chiedere la cancellazione anticipata del vincolo originario mediante pagamento di una somma a titolo di indennità. Se l'abitazione in questione si trova nei primi cinque anni del secondo decennio di durata del vincolo, va pagato un decimo della somma complessiva. Se l'abitazione in questione si trova negli ultimi cinque anni del secondo decennio di durata del vincolo, va pagato un ventesimo della somma complessiva.

3. Per tutte le abitazioni che prima dell'entrata in vigore della presente legge sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, per la costruzione, l'acquisto e il recupero dell'abitazione per il fabbisogno abitativo primario e che sono nel secondo decennio di durata del vincolo sociale, è possibile chiedere la cancellazione anticipata del vincolo originario mediante pagamento di una somma a titolo di indennità. In caso di mutuo senza interessi la somma da pagare a titolo di indennità si calcola sulla base del mutuo residuo, aumentato degli interessi legali a partire dal compimento del primo decennio di durata del vincolo. Se il mutuo è stato interamente rimborsato, la somma da pagare a titolo di indennità si calcola sulla base di un terzo del mutuo concesso senza interessi, riducendola di quattro quinti. Nel caso di un mutuo agevolato la somma da pagare a titolo di indennità si calcola sulla base dei contributi annuali per interessi, e l'ulteriore erogazione di contributi per interessi è sospesa.

4. Il comma 2 dell'art. 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abrogato.

Art. 13.

Disposizione finanziaria

1. Gli oneri derivanti dagli articoli 3 e 9 trovano copertura nei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 10 e 11 entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

2. Le altre disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

KOMPATSCHER

16R00180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 marzo 2016, n. 10.

Modifica del regolamento sull'utilizzo dello stemma, del sigillo e del gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2016)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 217 del 1° marzo 2016;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Vengono esposti all'esterno dell'edificio in cui il Consiglio provinciale ha la sua sede centrale la bandiera dell'Unione europea e quella della Repubblica italiana nonché, alla loro sinistra, il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, per il tempo in cui il Consiglio provinciale esercita le proprie funzioni ed attività, nonché in occasione delle seguenti ricorrenze:

- a) 7 gennaio (Festa del Tricolore);
- b) 11 febbraio (Patti lateranensi);
- c) 25 aprile (Anniversario della Liberazione);
- d) 1° maggio (Festa del Lavoro);
- e) 9 maggio (Giornata d'Europa);
- f) 2 giugno (Festa della Repubblica);
- g) 28 settembre (Anniversario dell'insurrezione popolare di Napoli);
- h) 4 ottobre (Solennità dei Santi Patroni d'Italia);
- i) 24 ottobre (Giornata delle Nazioni Unite);
- j) 4 novembre (Festa dell'Unità nazionale)».



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 marzo 2016

KOMPATSCHER

16R00161

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° febbraio 2016, n. 017/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 10 febbraio 2016)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 18, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, [...], i premi di carattere nazionale e internazionale [...] che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo», e l'art. 18, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite: a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale [...]»;

l'art. 23, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali «[...] a Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo» e «In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa,

le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2626 del 29 dicembre 2015 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Preso atto che nella seduta del 14 gennaio 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 2626/2015, condizionandolo all'accoglimento di una serie di proposte di modifica;

Ritenuto di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente il testo regolamentare;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 77;

Visto il decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà n. 95/CULT del 27 gennaio 2016, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 22 gennaio 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli artt. 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Omissis).

Capo I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1. Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 23, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato), detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione degli incentivi per il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, di cui agli artt. 18 e 23, comma 1, della legge, proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

- a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento triennale;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale, da parte degli enti ammissibili a finanziamento;
- c) le modalità di selezione dei progetti triennali da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto;
- d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
- e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
- g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
- h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
- i) le modalità di verifiche e controlli;
- j) i termini del procedimento.

Art. 2.

Nozione di festival e di premio cinematografico

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge, si intende per:

- a) festival cinematografico: la manifestazione culturale, caratterizzata dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche nazionali e internazionali, durante la quale tali opere sono presentate al pubblico;
- b) premio cinematografico: la manifestazione culturale, diversa dal festival, consistente nella selezione di opere cinematografiche presentate al pubblico, di sceneggiature, di sceneggiature disegnate o di soggetti cinematografici, ai cui autori vengono attribuiti premi, anche in denaro, o sostegni finanziari per la formazione professionale e lo sviluppo, realizzazione e distribuzione dell'opera.

Art. 3.

Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

TITOLO II

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO


Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al finanziamento

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica prevalente, che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e che organizzano festival o premi cinematografici, come definiti dall'art. 2.

2. I festival cinematografici organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione, devono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

- a) il festival deve durare almeno 5 giorni e non deve durare più di 12 giorni;
- b) le proiezioni delle opere o le iniziative collaterali devono avvenire anche in orario diurno;
- c) devono essere proiettati nel corso del festival, ad esclusione di quelli proiettati nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, almeno 35 lungo metraggi o almeno 105 cortometraggi;
- d) per la proiezione delle opere devono essere utilizzati uno o più schermi facenti parte di sale cinematografiche, cinema-teatro, multisala o cinema all'aperto, come definite dall'art. 22, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- e) almeno il 75% delle opere proiettate nel corso del festival, ad esclusione di quelle proiettate nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, devono considerarsi anteprime, con ciò intendendo che l'opera non deve essere stata ancora distribuita in Italia al momento della proiezione, oppure che essa deve consistere in una riedizione di un'opera del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita);
- f) nel festival vengono proiettate opere nel supporto e formato originale e, in caso di indisponibilità, su altro supporto e formato che siano il miglior supporto e formato professionali possibile);
- g) ad un numero congruo di proiezioni e presentazioni delle opere devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo dell'opera, oppure archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;
- h) tutte le proiezioni e la maggior parte delle iniziative collaterali al festival (incontri, convegni, conferenze stampa, presentazioni di prodotti editoriali, attività espositive, pubblicazioni) devono svolgersi ed essere sottotitolate almeno in lingua italiana ed in lingua inglese (e, nel caso di proiezioni in lingua originale diversa da quella italiana ed inglese, devono essere sottotitolate in entrambe le lingue);
- i) l'ente organizzatore del festival deve essere anche archivio aperto ai ricercatori ed agli studenti dei film presentati nelle precedenti edizioni e della documentazione video-cartacea relativa;
- j) il festival si deve svolgere nel territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia;
- k) l'ente organizzatore deve impiegare almeno 3 unità di personale assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, *ad hoc* per l'organizzazione del festival;
- l) il programma del festival deve prevedere iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione o momenti di incontro tra distributori, produttori ed autori delle opere oppure tra archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;



m) l'ente organizzatore deve produrre un catalogo completo della manifestazione, anche in formato digitale, e bilingue, che fornisca tutte le più complete informazioni pratiche quali il formato originale delle opere, l'anno di realizzazione e la nazionalità, i premi conseguiti, le fonti della copia.

3. I premi cinematografici organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione, devono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

a) devono partecipare ad ogni concorso annuale almeno 50 tra opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici;

b) alle premiazioni e presentazioni dei lavori premiati devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici;

c) il premio deve consistere in un concorso di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, selezionati e giudicati da una giuria di esperti qualificati e noti a livello nazionale e internazionale, accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama;

d) le attività del premio si devono svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia;

e) presenza di una qualificata supervisione artistica da parte di un comitato scientifico-artistico in cui figurino accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama;

4. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'art. 2, numero 18), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto art. 1, comma 4, lettera *c)* del medesimo Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

5. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia-Giulia.

Art. 5.

Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'art. 4, con le modalità previste dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *b)*, a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, assegna all'ente, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo per le successive annualità del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualità in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualità presentato ai sensi dell'art. 15.

TITOLO III

FINANZIAMENTO ANNUALE A PROGETTI O A PROGRAMMI D'INIZIATIVE E ATTIVITÀ TRIENNALI DI RILEVANZA REGIONALE

Capo I

INCENTIVO PER LA PRIMA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO

Art. 6.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività triennali, soggetti organizzatori di festival o premi cinematografici di cui all'art. 4, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al medesimo art. 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti organizzatori di festival o premi cinematografici, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;

b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche dei festival o premi cinematografici nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

c) relazione culturale triennale, che descriva l'iniziativa progettuale o il programma di iniziative e di attività di rilevanza regionale che si intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D ed E.

e) piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 4, commi 2 e 3;

2) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 4;

3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi, ai sensi dell'art. 16;

4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;



6) la non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o premio cinematografico, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto organizzatore del festival o premio cinematografico.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 23, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 7.

Istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'art. 4.

2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'art. 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione fanno parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, anche i due esperti in cultura cinematografica della Commissione regionale per la cultura, di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'art. 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8.

Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegiate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo ai progetti o programmi proposti un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, per i festival, o C per i premi, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato D, per i festival, o E, per i premi.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'art. 11.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e D, per i festival, risulti inferiore a punti 60, ed il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati C ed E, per i premi, risulti inferiore a punti 45, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'art. 11.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri

a) una quota pari al venti per cento della quota dello stanziamento riservata ai festival o ai premi ai sensi del comma 5 è suddivisa in misura eguale tra i soggetti ammessi ad incentivo ai sensi dell'art. 7 e dei commi 2 e 3;

b) una quota pari al quaranta per cento della quota dello stanziamento riservata ai festival o ai premi ai sensi del comma 5 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto organizzatore del festival o del premio in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato D, per i festival, o E, per i premi;

c) una quota pari al quaranta per cento della quota dello stanziamento riservata ai festival o ai premi ai sensi del comma 5 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto organizzatore del festival o del premio in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B, per i festival, o C, per i premi.

5. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai festival e ai premi.

6. La commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa, con la relativa determinazione dell'entità dei contributi, al Servizio.

Art. 9.

Determinazione e accettazione del contributo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 6, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei progetti o programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dell'esatta entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei progetti o programmi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia all'incentivo.

3. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

4. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera e). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore.

5. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 10.

Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo relativo alla prima annualità del triennio entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto



di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.

3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II

INCENTIVO PER LA SECONDA E PER LA TERZA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO

Art. 11.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti organizzatori dei festival o dei premi, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'art. 7, entro il termine perentorio del 31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 6, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della documentazione prevista dal medesimo art. 6, comma 2, lettere f), numeri 3), 4), 5) e 6), e g), anche da:

a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, di cui agli allegati B e D, per i festival, e C ed E, per i premi;

b) un piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

c) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità precedente.

3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire ex post sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.

4. Si applica l'art. 6, commi 4 e 5.

Art. 12.

Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del contributo

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'art. 7, commi 2 e 3.

2. Le relazioni annuali di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e D, per i festival, e C ed E, per i premi.

3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.

4. Si applica l'art. 8, commi 3, 4 e 5.

Art. 13.

Determinazione e accettazione del contributo per la seconda e per la terza annualità del triennio, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Si applica l'art. 9, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'art. 9, comma 1, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 14.

Concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.

3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III

RENDICONTAZIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 15.

Modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

2. Si applicano:

a) gli artt. 41 e 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, qualora essi siano impresa;

b) l'art. 43 della legge regionale 7/2000, nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, qualora essi non siano impresa.

3. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Al rendiconto è allegato:

a) il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative al progetto o al programma di iniziative e attività realizzate dal soggetto organizzatore del festival o del premio nell'annualità di riferimento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;

b) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità di riferimento, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'art. 11.

5. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.


Art. 16.

Rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 15, comma 4, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), vengano riscontrate modifiche sostanziali ai progetti o programmi finanziati idonee ad influire ex post in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, l'incentivo è revocato.



Capo IV

AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Art. 17.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono relative ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;

b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 18.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese direttamente collegabili all'organizzazione del festival o del premio, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario a favore di soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni diverse da quelle relative all'amministrazione e alla segreteria, e relativi oneri sociali a carico dell'ente; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale (diritti S.I.A.E.); spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per concorsi;

b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell'ente;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, che risultino indispensabili ed imputabili all'ente;

e) spese generali di funzionamento del soggetto organizzatore del festival o del premio, e, in particolare, costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati all'ente.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo anche se non esclusivamente riferibili al progetto o al programma oggetto di incentivo. Le medesime spese gene-

rali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono comunque ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo, purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità al progetto o programma del soggetto beneficiario oggetto di incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 19.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari.

Art. 20.

Documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo in casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.



Art. 21.

Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 23.

Disposizione transitoria

1. Per il triennio 2016-2018, la domanda di incentivo di cui all'art. 6, comma 2, è presentata entro il termine perentorio del 1° marzo 2016.

2. Per il triennio 2016-2018, possono accedere agli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività triennali di organizzazione di premi cinematografici di cui all'art. 4, comma 3, anche enti pubblici.

3. Solo per la prima annualità del triennio 2016-2018, qualora dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 8 venga determinata a favore dei soggetti organizzatori di festival o premi cinematografici un'entità di contributo inferiore al 12,5 per cento del contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2015, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito in base agli indicatori degli allegati B e D o degli allegati C ed E.

4. Prima della scadenza delle domande di incentivo per il triennio 2019-2021, stabilita, ai sensi dell'art. 6, comma 3, al 30 giugno 2018, il presente regolamento deve acquisire un nuovo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 24.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli artt. da 5 a 13 del decreto del Presidente della Regione del 25 marzo 2014, n. 50 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'art. 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)).

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° febbraio 2016, n. **018/Pres.**

Regolamento di modifica del «Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali (Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - articolo 12)», emanato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 174.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 10 febbraio 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, recante «Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico»;

Atteso che l'art. 12 della citata legge regionale dispone che con regolamento regionale siano disciplinati l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo;

Visto, il proprio decreto 21 luglio 2008, n. 0174/Pres., recante «Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali», ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 63/1991;

Tenuto conto che il suddetto Regolamento vieta l'utilizzo a fini di lucro dei dati cartografici e territoriali di proprietà dell'Amministrazione regionale;

Considerato che il quadro normativo europeo e italiano ha subito una forte evoluzione negli ultimi anni in tema di dati di cui sono titolari le pubbliche amministrazioni, con l'introduzione, da una parte, del concetto di «open data» (o dato di tipo aperto), inteso quale dato prodotto da una pubblica amministrazione che può essere utilizzato gratuitamente da parte di chiunque, anche per fini commerciali e, dall'altro, del principio dell'«open data by default» in base al quale i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adeguamento del suddetto Regolamento alla luce dei nuovi principi espressi a livello comunitario e nazionale nonché in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2014 «Disposizioni in materia di dati aperti e loro utilizzo» e dalle relative «Regole in materia di dati aperti e loro utilizzo», approvate con deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2626;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);



Su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 2516;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del “Regolamento per l’accesso, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali (Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - art. 12)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 174», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del «Regolamento per l’accesso, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali (Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - articolo 12)», emanato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 174.

(Omissis)

Art. 1.

Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 174 (Regolamento per l’accesso, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali (Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - art. 12) è sostituito dal seguente: «Regolamento per l’accesso, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo dei dati e delle informazioni cartografiche e territoriali ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 e della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo)».

Art. 2.

Modifica all’art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008

1. L’art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Oggetto). — 1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1991 n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico) e della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo) al fine di disciplinare l’accesso, la pubblicazione, la diffusione, la cessione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni cartografiche e territoriali di proprietà dell’Amministrazione regionale.».

Art. 3.

Modifica all’art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008

1. Al comma 3 dell’art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008 dopo le parole: «di cui all’art. 1 avvengono mediante» sono inserite le seguenti: «i servizi messi a disposizione dall’Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali (IRDATfvG) attraverso».

Art. 4.

Modifica all’art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008

1. Il comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 è sostituito dal seguente:

«1. L’Amministrazione regionale individua una serie di soggetti produttori di informazioni di carattere ambientale e territoriale che possono essere coinvolti nell’implementazione della banca dati informatica gestita dall’Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali (IRDATfvG), con i quali, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge regionale n. 63/1991, possono essere avviate procedure per addvenire o aggiornare Convenzioni per lo scambio non oneroso di dati di natura cartografica, territoriale e ambientale, al fine di garantire flussi informativi indispensabili per la gestione delle risorse informative che descrivono le conoscenze territoriali.».

Art. 5.

Modifica all’art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008

1. Il comma 1 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008 è sostituito dal seguente:

«1. I dati e le informazioni cartografiche e territoriali regionali, distribuite con i servizi di cui all’art. 2, comma 3, sono rese disponibili in formati standard di tipo raster, vettoriale, in formati strutturati in ambiente Geographic Information System (GIS) oppure mediante webservices geografici standard.».

Art. 6.

Modifica all’art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008

1. All’art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. I dati e le informazioni di cui all’art. 1 sono rilasciati con la licenza standard attualmente in uso dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 7/2014 e pertanto gli usi consentiti, le condizioni di utilizzo, le garanzie e le responsabilità nell’utilizzo sono quelle disciplinate da tale licenza.»;

b) il secondo comma del decreto Presidente della Regione n. 174/2008 è abrogato;

c) il terzo comma del decreto Presidente della Regione n. 174/2008 è abrogato.

Art. 7.

Modifica all’art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008

1. All’art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1bis. La struttura regionale competente rilascia a soggetti pubblici o privati esclusivamente copie digitali (in formato raster) dei fotogrammi in possesso dell’Amministrazione regionale e solo per richieste relative a fotogrammi di proprietà regionale realizzati successivamente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2000, n. 367 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali), o per fotogrammi conservati nell’archivio regionale, ma di proprietà di altro organismo



cartografico nazionale, realizzati precedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, qualora sul retro del fotogramma medesimo non sia apposto il timbro che ne limita le possibilità di diffusione e di riproduzione.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A seguito delle richieste di copie positive dei fotogrammi, di cui al comma 1, il responsabile della struttura regionale competente, constatate le condizioni di riproducibilità secondo quanto indicato al comma 1 bis, può autorizzare la riproduzione dei fotogrammi richiesti e la loro cessione all'interessato da parte delle imprese che hanno eseguito i fotogrammi e che ne conservano i negativi a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza nazionale.».

Art. 8.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008

1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008 è abrogato.

Art. 9.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 174/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la parola: «10» è sostituita dalla seguente: «tre»;
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: SERRACCHIANI

16R00201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° febbraio 2016, n. **019/Pres.**

Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 10 febbraio 2016)

IL PRESIDENTE

Vista legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 «Norme regionali in materia di attività culturali» ed in particolare l'art. 10 (Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia) ai sensi del quale la regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della regione l'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) e un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di

intervento triennali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole;

Visto in particolare il comma 3 del sopra citato art. 10 il quale prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano definite le modalità di attuazione del finanziamento;

Visto che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2561 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Preso atto che nella seduta del 14 gennaio 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 2561/2015, condizionandolo all'accoglimento di una proposta di modifica, e precisamente: al comma 1 dell'art. 3 le parole: «entro il termine perentorio del 15 gennaio», sono sostituite dalle parole: «entro il termine perentorio del 1° marzo»;

Ritenuto di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente il testo regolamentare;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 79;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito legge, detta disposizioni in materia di concessione ed erogazione dei finanziamenti all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, di seguito ERT.

Art. 2.

Beneficiario

1. Il beneficiario del presente finanziamento è l'ERT quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito regione.

Art. 3.

Termine di presentazione della domanda e del rendiconto

1. Il soggetto beneficiario presenta entro il termine perentorio del 1° marzo la domanda di concessione e di erogazione dell'incentivo al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità della domanda.

2. Il rendiconto e la documentazione da allegare ai sensi dell'art. 9 sono presentati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. La domanda è presentata secondo le modalità stabilite dal Direttore di servizio con decreto pubblicato sul sito ufficiale della regione, pagina internet dedicata alla cultura.

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

a) per la prima annualità del triennio: progetto artistico triennale.

Per le annualità successive: eventuali richieste di modifiche del progetto artistico triennale. Le modifiche non devono alterare significativamente il progetto originario;

b) programma e calendario dell'attività istituzionale del soggetto beneficiario relativa all'annualità per la quale viene richiesto l'incentivo, nonché relazione riepilogativa sull'attività istituzionale svolta nell'annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l'incentivo regionale, da cui emerga il raggiungimento dei fini di pubblico interesse perseguiti;

c) bilancio preventivo dell'annualità cui si riferisce il contributo con il dettaglio del preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 12, nei limiti delle percentuali massime previste e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 11. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato, oltre un utile ragionevole di cui all'art. 8. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovanti i seguenti fatti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 11;

2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda;

e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Art. 5.

Condizioni per la liquidazione del contributo

1. Sono condizioni per la liquidazione del contributo:

a) avere sede operativa o legale nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Tale condizione deve essere soddisfatta al momento della liquidazione;

b) la non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 6.

Termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo ed eroga, su espressa richiesta di anticipo, un importo corrispondente al 70 per cento dell'incentivo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il Servizio eroga la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo concesso nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

3. Qualora nell'esercizio precedente non sia stato concesso l'incentivo regionale, la quota rimanente dell'incentivo è erogata, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto relativo al medesimo incentivo.

Art. 7.

Parere della Commissione regionale della cultura

1. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda il Servizio la inoltra alla Commissione regionale della cultura di cui all'art. 6 della legge, affinché un sottogruppo della Commissione, composto dai tre esperti in spettacolo dal vivo, dal rappresentante nominato dall'Associazione generale italiana spettacolo (AGIS) competente per territorio, dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, dal Direttore centrale della Direzione competente in materia di cultura e dal Direttore del servizio esprima parere sulla domanda. Qualora per qualche componente sussistano cause di incompatibilità questi si astiene dal partecipare ai lavori.

2. Il parere è trasmesso al Servizio entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso di non trasmissione entro il termine indicato il Servizio prescinde dal parere.

3. La Commissione può formulare osservazioni ed, entro 15 giorni dalla loro comunicazione al soggetto beneficiario, possono essere presentate delucidazioni e richieste di modifica.

4. Il parere non è vincolante per il Servizio.

Art. 8.

Utile ragionevole

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalla manifestazione o dall'attività istituzionale oggetto di contributo il tasso EURIRS



(Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione bancaria europea nel giorno precedente all'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9.

Modalità di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto, presentato ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, è composto da: 1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del servizio.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 71, della legge 23/2013, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate solo fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Al rendiconto sono allegati:

a) il bilancio consuntivo dell'annualità cui si riferisce il contributo;

b) la relazione riepilogativa dell'attività istituzionale del soggetto beneficiario, svolta nell'annualità per la quale è stato concesso l'incentivo, da cui emerge il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse perseguite;

4. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 10.

Rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 33 della legge se il finanziamento eccede l'utile ragionevole di cui all'art. 8 il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente.

2. Se l'utile comporta la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.

3. Il contributo è rideterminato anche nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore al contributo concesso. In tal caso, sulla somma erogata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di erogazione stessa.

4. La revoca è disposta anche qualora emerge che l'attività realizzata è significativamente difforme da quella valutata ai fini della concessione o che i fini di pubblico interesse perseguiti dal progetto non sono stati raggiunti. In tal caso, sulla somma erogata anticipatamente, si calcolano gli interessi a partire dalla data di erogazione stessa.

5. Se il contributo è revocato relativamente alla seconda annualità non è possibile presentare domanda per la terza annualità.

Art. 11.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono relative all'attività finanziata;

b) sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 12.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali spese di ospitalità, rimborsi di spese di viaggio, di vitto e di alloggio, sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti

in genere; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;

b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente finanziato, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato. La progettazione e la realizzazione dell'attività rendicontata è appaltabile ad un medesimo soggetto solo entro il limite del trenta per cento del valore del contributo;

e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario, ed in particolare spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili, purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità all'attività istituzionale del soggetto beneficiario, nella misura massima del 30 per cento del contributo concesso.

Art. 13.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario, salvo i casi in cui il soggetto beneficiario opera come sostituto di imposta;

c) contributi in natura;

d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati o beni strumentali ammortizzabili;

e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

f) altre spese prive di una specifica destinazione;

g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;

i) spese per oneri finanziari;

i-bis) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici.



Art. 14.

Documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o Servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

Art. 15.

Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 16.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

16R00202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2016, n. 022/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2015, n. 102 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 20 febbraio 2015, n. 3).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 24 febbraio 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'art. 32, comma 1 ai sensi del quale al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva allargata a tutti i settori di fornitura, distribuzione e supporto, per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione, realizzate anche in collaborazione tra più imprese, con particolare riferimento alla riconversione delle attività dell'indotto, nonché ai seguenti ambiti tematici strategici per la competitività del prodotto finale e della componentistica:

- a) integrazione, innovazione ed efficienza dei processi produttivi;
- b) domotica, connettività e sensoristica avanzate;
- c) sviluppo di prodotti e componenti a migliore rendimento e minore impatto ambientale;
- d) sistemi di progettazione virtuale e prototipazione avanzate;
- e) utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;
- f) sistemi avanzati per testare i prodotti;

Richiamato l'art. 11, comma 1 della legge regionale 3/2015 ai sensi del quale gli incentivi di cui alla legge medesima sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014;

Atteso che tra le nuove categorie di aiuti che beneficiano dell'esenzione per categoria previste dal suddetto regolamento n. 651/2014 sono inclusi, tra gli altri, all'art. 25 gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ed all'art. 29 gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;



Visto il proprio decreto n. 0102/Pres. di data 21 maggio 2015 con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 20 febbraio 2015, n. 3»;

Ritenuto necessario apportare delle modifiche al regolamento di cui sopra, in particolare all'articolo 20 «Giustificativi di spesa» introducendo tra le modalità di pagamento ivi previste anche la carta di credito aziendale, dando in tal modo riscontro alle manifestate esigenze espresse dal tessuto imprenditoriale;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0102/Pres./2015 al fine di conformarlo alle finalità suesposte;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 22 gennaio 2016, n. 61;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2015, n. 102 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 20 febbraio 2015, n. 3)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2015, n. 102 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 20 febbraio 2015, n. 3).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie integrazioni al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 20 febbraio 2015, n. 3», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 102 del 21 maggio 2015, al fine di aggiornare la disciplina in materia di rendicontazione, con particolare riferimento alle forme di transazione utilizzabili per il pagamento della documentazione di spesa.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 20
del decreto del Presidente della Regione 102/2015*

1. Al comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 102/2015, dopo le parole «vaglia postale» sono aggiunte le seguenti: «, carta di credito collegata ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2016, n. **023/Pres.**

Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 24 febbraio 2016)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare la parte II, titolo I, capo III, relativo al sistema di autorizzazioni per impianti viticoli;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;



Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 «Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)» e, in particolare, l'art. 6, comma 1, che prevede, tra l'altro, che con regolamento regionale siano disciplinate le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

Considerato che con proprio decreto 1° dicembre 2009, n. 0333/Pres. è stato emanato il regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 20/2007;

Considerato, inoltre, che la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata a delegare ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, ai sensi dell'art. 8, comma 22, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

Ritenuto necessario, alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute alle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, emanare un nuovo regolamento regionale in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 20/2007;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2016, n. 181;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo azienda-

le e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate, nel rispetto della parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:

a) azienda viticola: complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività;

b) campagna: la campagna di produzione vitivinicola che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;

c) CAA: Centri autorizzati di assistenza agricola convenzionati con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, comma 22, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

d) destinazione produttiva: l'utilizzo dell'uva ottenuta da una superficie vitata per la produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), nonché di vini senza DOP e senza IGP o varietali;

e) schedario viticolo: strumento disciplinato dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, composto di un fascicolo aziendale cartaceo e di un archivio informatizzato;

f) estirpo: l'eliminazione totale dei ceppi di vite;



g) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;

h) ibridi interspecifici: vitigni iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), alla sezione II, relativa ai vitigni a uve da mensa, nonché alla sezione III, relativa ai vitigni a destinazione particolare;

i) impianto: la messa a dimora di barbatelle di vite, innestate o non, per la produzione di uve da vino, per la coltura di piante madri per marze o per finalità sperimentali;

j) infittimento: variazione del sesto d'impianto di un vigneto mediante successivo aumento del numero di viti per unità di superficie;

k) potenziale produttivo viticolo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati, delle autorizzazioni concesse e non esercitate e delle superfici vitate con ibridi interspecifici di cui alla lettera h);

l) produttore: la persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attiva attività sperimentali, e che ha costituito il fascicolo aziendale;

m) reimpianto anticipato: impianto di viti corrispondente a una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono impiantate nuove viti ai sensi dell'art. 66 del regolamento (UE) 1308/2013;

n) resa di produzione: resa massima prevista dal relativo disciplinare di produzione nel caso di vigneto DOP o IGP. Per le unità arboree le cui uve sono destinate alla produzione di vini senza DOP e senza IGP o varietali, la resa massima è quella della IGP avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione. Qualora non sia indicata la resa nei diritti in portafoglio, si fa riferimento alla resa massima come sopra definita;

o) Servizio competente: Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole;

p) SIAGRI: sistema informativo agricolo del Friuli Venezia Giulia;

q) sovrainnesto: innesto di una vite già innestata;

r) superficie vitata: superficie all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto come definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni);

s) unità arborea (UNAR): superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di conduzione, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto;

t) vigneto irriguo: vigneto sul quale è presente un impianto di irrigazione stabile.

Art. 3.

Variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale

1. Le domande e le comunicazioni previste dal presente regolamento ai fini della gestione del potenziale produttivo regionale, sono indirizzate al Servizio competente, compilate e rilasciate in via informatica, utilizzando il sistema informatico dedicato, per il tramite del CAA che custodisce il fascicolo aziendale ovvero di altro CAA delegato; le stesse domande e comunicazioni, corredate della documentazione prevista dal presente regolamento, sono presentate in formato cartaceo ai CAA, che le conservano e ne curano l'istruttoria ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. In caso di mancata predisposizione delle procedure informatiche o di mancato funzionamento delle stesse accertato dal Servizio competente, è ammessa la presentazione delle domande e comunicazioni di cui al comma 1 in formato cartaceo.

3. Il produttore presenta domanda al fine di ottenere l'autorizzazione per:

a) impianto di un nuovo vigneto;

b) reimpianto di un nuovo vigneto a seguito di avvenuto estirpo;

c) impianto di un nuovo vigneto a fronte del quale il produttore si impegna a estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono impiantate nuove viti, ai sensi dell'art. 66 del regolamento (UE) 1308/2013.

4. Il produttore comunica ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 3-bis della legge regionale n. 20/2007:

a) l'avvenuta esecuzione delle operazioni di estirpo di un vigneto entro il 31 luglio della campagna nel corso della quale sono realizzati gli interventi; nel caso il terreno vitato non sia di proprietà del produttore, alla comunicazione è allegata l'autorizzazione all'estirpo del proprietario o degli eventuali altri aventi titolo, qualora non sia già contenuta nel relativo contratto;

b) l'avvenuto completamento delle operazioni di impianto o di reimpianto di un vigneto o di impianto per la produzione di piante madri per marze entro sessanta giorni dalla conclusione delle relative operazioni; alla comunicazione sono allegata la planimetria della superficie interessata al reimpianto, anche in modalità informatica e l'autorizzazione all'impianto o al reimpianto del proprietario o degli eventuali altri aventi titolo, qualora non siano già contenute nei relativi contratti;

c) la realizzazione delle seguenti operazioni di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale, entro il 31 luglio della campagna nel corso della quale sono eseguite:

1) il sovrainnesto;

2) la modifica della forma di allevamento;

3) l'infittimento del vigneto.

5. Il produttore comunica la propria intenzione di provvedere alla sostituzione delle fallanze eccedenti il 15 per cento del vigneto, causate da patologie, avverse condizioni atmosferiche o mancato attecchimento di sovrainnesti; il Servizio competente effettua gli accertamenti entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione e comunica l'eventuale nulla osta all'estirpo e alla sostituzione.

6. La sostituzione di singole viti nell'ambito del vigneto, purché della stessa varietà e nel limite massimo previsto per le fallanze, pari al 15 per cento, non è soggetta a comunicazione.

Capo II

GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO AZIENDALE

Art. 4.

Autorizzazione all'impianto

1. L'autorizzazione all'impianto di un vigneto è disciplinata dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli).

2. L'autorizzazione all'impianto non è trasferibile ed è utilizzata nella stessa azienda autorizzata; sono fatti salvi i casi di successione mortis causa, cessione o fusione di azienda per i quali il Servizio competente provvede alla modifica degli atti autorizzatori a favore dei subentranti.

3. Le varietà di viti per uve da vino coltivabili in regione sono quelle classificate per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia).

Art. 5.

Autorizzazione al reimpianto

1. Ai sensi dell'art. 66 del regolamento (UE) 1308/2013 il Servizio competente concede l'autorizzazione al reimpianto al produttore che ha estirpato una superficie vitata successivamente al 1° gennaio 2016 e che ha presentato domanda di reimpianto comunicando:

a) la dimensione e l'ubicazione delle superfici estirpate;



b) la conduzione in fascicolo aziendale, con idoneo titolo al reimpianto, di una superficie agricola, ubicata sul territorio regionale, pari o superiore a quella necessaria per la realizzazione del vigneto.

2. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli:

a) la domanda di cui al comma 1 è presentata in qualunque momento dell'anno ed entro il termine di decadenza del 31 luglio della seconda campagna viticola successiva all'estirpo;

b) se la superficie da reimpiantare corrisponde per dimensione e ubicazione alla superficie estirpata, l'autorizzazione è da considerarsi automaticamente concessa alla data in cui è stato completato l'estirpo, senza ulteriore comunicazione da parte della Regione; a tal fine la comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, lettera b) funge da domanda di autorizzazione e il reimpianto deve essere completato entro il termine perentorio di tre anni dalla data in cui è stato completato l'estirpo; sono fatti salvi i necessari aggiornamenti dello schedario vitivinicolo;

c) se la superficie da reimpiantare non corrisponde per dimensione e ubicazione alla superficie estirpata, il Servizio competente verifica la sussistenza dei presupposti per il rilascio del l'autorizzazione con riferimento alla consistenza del vigneto oggetto di estirpo e alla conduzione della necessaria superficie da reimpiantare.

3. L'autorizzazione al reimpianto è rilasciata dal Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed è valida per tre anni dalla data di concessione.

4. L'autorizzazione al reimpianto non è concedibile nel caso di estirpazione di impianti non autorizzati o vigneti realizzati con varietà diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 3.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 6.

Autorizzazione al reimpianto anticipato

1. Ai sensi dell'art. 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1308/2013, il Servizio competente concede l'autorizzazione al reimpianto anticipato al produttore che si impegna ad estirpare una superficie vitata a compensazione, entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono impiantate nuove viti, e che ha presentato domanda allegando:

a) la planimetria della superficie oggetto dell'estirpo;

b) l'autorizzazione al reimpianto anticipato e all'estirpo compensativo rilasciate dal proprietario o dagli eventuali altri aventi titolo qualora le relative superfici non siano di proprietà del produttore e le autorizzazioni stesse non siano già contenute in contratto;

c) la polizza fidejussoria bancaria o assicurativa stipulata a favore della Regione per un importo pari a euro 7.000 per ettaro, con durata non inferiore a otto anni dalla data della domanda.

2. La domanda di cui al comma 1 può essere presentata in qualunque momento dell'anno, non è concedibile nel caso di impegno ad estirpare impianti non autorizzati o nel caso di conduzione in fascicolo aziendale di una superficie agricola, ubicata sul territorio regionale, inferiore a quella necessaria per la realizzazione del vigneto.

3. L'autorizzazione al reimpianto anticipato è rilasciata dal Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed è valida per tre anni dalla data di concessione.

4. Il Servizio competente provvede allo svincolo della polizza fidejussoria, previa verifica in loco dell'avvenuto estirpo compensativo.

5. Qualora non venga effettuato l'estirpo entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono impiantate nuove viti, la superficie non estirpata viene considerata come impiantata senza autorizzazione.

Art. 7.

Conversione dei diritti di impianto e di reimpianto in autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 68 del regolamento (UE) 1308/2013, i titolari di diritti di impianto e di reimpianto presentano al Servizio competente la domanda di conversione in autorizzazione fino al 31 dicembre 2020 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto.

2. Nella domanda di conversione il produttore comunica la disponibilità di superficie aziendale su cui intende effettuare il reimpianto del vigneto.

3. Il Servizio rilascia, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione di cui al comma 1 che ha la stessa validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il termine del 31 dicembre 2023.

Art. 8.

Vigneti da ibridi interspecifici

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2007, l'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1164/1969 al fine della produzione di distillato d'uva e uve da tavola con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati, sono soggetti a comunicazione e successiva iscrizione allo schedario viticolo entro il termine di sessanta giorni dal verificarsi di ciascuna delle relative operazioni colturali.

2. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non dà luogo al rilascio di un'autorizzazione al reimpianto di vigneto per uve da vino.

Art. 9.

Misurazioni

1. Ai fini della gestione del potenziale produttivo viticolo aziendale, la superficie vitata è determinata secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 dicembre 2010.

Capo III

GESTIONE DELLE SUPERFICI DI CUI ALL'ART. 62, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 1308/2013

Art. 10.

Impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze

1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) 2015/560, il produttore in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1164/1969 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), comunica con le modalità di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), l'avvenuto impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze, sia per le varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti, sia per le varietà iscritte ad analoghi cataloghi di Paesi della Unione europea e il periodo durante il quale è in produzione.

2. Al fine di evitare il verificarsi di turbative del mercato, in conformità all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/560, l'uva prodotta è asportata e distrutta prima della fase fenologica dell'invaiaura, ad eccezione di una quantità, non superiore a trecento chilogrammi per ciascun clone o biotipo, necessaria per consentire le microvinificazioni e le eventuali verifiche ampelografiche e sanitarie da parte del Servizio competente dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA). Il vino ottenuto dalle microvinificazioni può essere commercializzato solamente se destinato alla distillazione e da esso non può essere ottenuto un prodotto con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento vol.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, durante il periodo in cui è in produzione l'impianto il produttore comunica la propria intenzione di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti purché:

a) siano trascorse almeno cinque campagne vitivinicole dalla data dell'impianto;

b) i vitigni utilizzati rientrino tra quelli compresi per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 321/2003;

c) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato.

4. Nel caso di cessazione della produzione di marze, il produttore procede all'estirpo della superficie vitata a proprie spese. L'estirpo non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto. Fino al momento dell'estirpo, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circo-



lazione solo se destinati alla distillazione. Da questi prodotti non si può distillare un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento vol.

5. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) 2015/560, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, il produttore, decorsi almeno cinque anni dalla data dell'impianto, può richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, o dell'art. 7, affinché l'uva proveniente dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati purché i vitigni utilizzati rientrino tra quelli compresi per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 321/2003.

Art. 11.

Impianto di vigneto destinato a ricerca o sperimentazione viticola

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/560 i produttori, i consorzi di tutela dei vini, gli enti pubblici, le università e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura comunicano al Servizio competente l'intenzione di provvedere alla realizzazione di progetti di ricerca o sperimentazione almeno novanta giorni prima di dare avvio alle relative operazioni.

2. Il progetto redatto da un ente di ricerca e sperimentazione è allegato alla comunicazione di cui al comma 1 e contiene i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del responsabile scientifico dell'iniziativa;
- b) gli obiettivi della ricerca o sperimentazione;
- c) la durata definita e limitata, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto;
- d) il programma dettagliato di attività, i risultati attesi e gli obiettivi di innovazione da perseguire;
- e) la superficie da impiantare, la relativa estensione ed ubicazione, i riferimenti catastali ed il titolo di conduzione.

3. Il Servizio competente effettua una verifica tecnica dei contenuti del progetto entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. I soggetti di cui al comma 1 comunicano la proroga della durata del progetto per un periodo massimo non superiore a cinque anni, motivandone le ragioni.

5. I risultati ottenuti dalla ricerca o sperimentazione sono messi a disposizione della Regione per fini istituzionali e sono oggetto di ampia divulgazione.

6. Al produttore è vietato:

- a) iscrivere le superfici impiantate nello schedario viticolo;
- b) commercializzare i prodotti ottenuti dagli impianti oggetto di sperimentazione o ricerca.

7. Nell'ambito della ricerca o sperimentazione è consentito produrre e detenere limitate quantità di vino, nella misura necessaria per una esauriente valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate.

8. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di estirpare a proprie spese le superfici impiantate, entro il 31 luglio successivo al termine del progetto autorizzato. Fino al momento dell'estirpo, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione dalla quale non può essere ottenuto un prodotto con titolo alcolometrico volumico pari o inferiore a 80 per cento vol. La superficie non estirpata entro i termini stabiliti è considerata vigneto abusivo.

9. La realizzazione di campi di conservazione o confronto di varietà o cloni di viti è regolata dai commi 1, 2 lettere a), b), d) ed e), 5, 6, 7.

10. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) 2015/560, in deroga alle disposizioni di cui al comma 8, al termine della ricerca o sperimentazione e prima della scadenza del progetto, il produttore richiede un'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, o dell'art. 7, affinché l'uva proveniente dai vigneti di cui al comma 1 e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati purché i vitigni utilizzati nella ricerca o sperimentazione rientrino tra quelli compresi per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 321/2003.

11. L'estirpo della superficie autorizzata per l'impianto sperimentale non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto.

12. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca o sperimentazione trasmette al Servizio competente una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal terzo anno dell'impianto.

Art. 12.

Impianto di vigneto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2007, il produttore di una superficie vitata inferiore a 1.000 metri quadrati che produce uve da vino destinato al consumo familiare non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione.

Art. 13.

Impianti conseguenti a misure di esproprio per motivi di pubblica utilità

1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 2015/560, il produttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità ha diritto di impiantare una nuova superficie purché questa non superi il 105 per cento della superficie vitata oggetto di esproprio.

2. Il produttore comunica l'estirpo e il successivo reimpianto di cui al comma 1 ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettere a) e b), allegando copia del provvedimento di esproprio, la planimetria, anche in modalità informatica, della superficie estirpata e di quella reimpiantata, e la richiesta di registrazione della superficie vitata nello schedario viticolo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Controlli

1. Ogni anno, il Servizio competente, anche avvalendosi di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2007, effettua controlli anche a campione in misura non inferiore al 5 per cento delle aziende che, nel corso della campagna precedente, hanno presentato le domande e le comunicazioni di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale, al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti nell'istanza nonché la veridicità delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale.

2. Il controllo si estrinseca:

a) nell'accertamento della presenza o meno dei vigneti, effettuata anche mediante telerilevamento, e della rispondenza degli stessi allo schedario viticolo, anche con riferimento all'intero potenziale produttivo viticolo aziendale;


b) nella verifica documentale presso il CAA che gestisce le pratiche di variazione del potenziale produttivo viticolo del produttore.

Art. 15.

Raccolta dei dati

1. Il Servizio competente raccoglie, su base informatica, i seguenti dati:

- a) le autorizzazioni concesse per gli impianti viticoli,
- b) le superfici vitate sulle quali è accertata la presenza di impianti privi di autorizzazione;
- c) le superfici vitate non autorizzate estirpate;
- d) le domande di autorizzazione ricevute;
- e) le domande di autorizzazione respinte o archiviate;
- f) le domande di conversione di diritti in autorizzazioni;
- g) le comunicazioni di estirpo, di impianto e di reimpianto.



Art. 16.
Modulistica

1. Il Servizio competente predispose e rende disponibile la modulistica ai fini dell'attuazione del presente regolamento, il cui uso è obbligatorio.

Art. 17.
Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2009, n. 333 (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) è abrogato.

Art. 18.
Disposizioni transitorie

1. Il decreto del Presidente della Regione n. 333/2009 continua ad applicarsi ai procedimenti:

a) di estirpo completati entro il termine del 31 dicembre 2015 e comunicati al Servizio competente entro il 1° aprile 2016;

b) di trasferimento dei diritti di impianto relativi a contratti di compravendita presentati per la registrazione alla competente Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2015.

Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente*: SERRACCHIANI

16R00187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2016, n. 025/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2004 e dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 24 febbraio 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Visto in particolare l'art. 5 della predetta legge regionale n. 80/1982 che individua, tra le tipologie di finanziamento concedibili dal fondo, alla lettera n), i finanziamenti per finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali;

Visto l'art. 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) che prevede l'erogazione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, nonché autorizza l'Amministrazione regionale a rimodulare la scadenza temporale delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle medesime imprese con le disponibilità del fondo o a rinunciare al loro rientro;

Visto l'art. 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) che dispone che i piani di ristrutturazione delle imprese in difficoltà presentati ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge regionale n. 18/2004 possono prevedere, in alternativa al finanziamento agevolato, la concessione di un contributo in conto capitale da erogarsi ai sensi del regolamento di cui al medesimo art. 16, comma 2, della medesima legge regionale n. 18/2004;

Considerato che l'art. 16 della legge regionale n. 18/2004 prevede che l'erogazione dei finanziamenti avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute negli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese agricole non finanziarie in difficoltà pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C249/1 del 31 luglio 2014 e che a tale fine i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti siano definiti con regolamento regionale da trasmettere alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;


Ravvisata, pertanto, la necessità di definire i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti previsti dalla normativa sopra richiamata in conformità agli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese agricole non finanziarie in difficoltà;

Vista la deliberazione di generalità n. 568 del 27 marzo 2015 con la quale si è ritenuto opportuno notificare alla Commissione europea il progetto di regolamento regionale in argomento procedendo all'ordinaria procedura di diramazione ed approvazione definitiva del regolamento in esito alle osservazioni della Commissione;

Vista la decisione della Commissione C (2015) 9060 final del 16 dicembre 2015 che approva il regime di aiuti di Stato di cui al predetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed in particolare l'art. 5, così come da ultimo sostituito dall'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) ed integrato dall'art. 6, comma 336, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 127 (Legge finanziaria 2013);

Considerato che, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento non può essere superiore a 90 giorni ad eccezione dei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità



dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, il termine può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni;

Ritenuto pertanto opportuno, considerata la particolare complessità dei procedimenti relativi alla concessione degli aiuti in conto capitale alle imprese in difficoltà, stabilire in centoventi giorni il termine per la conclusione dei procedimenti stessi;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2016, n. 131;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2004 e dell'art. 6, comma 67, della legge regionale n. 15/2005», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 18/2004 e dell'art. 6, comma 67, della legge regionale 15/2005.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti per la realizzazione di piani di ristrutturazione, di seguito aiuti, da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) e dell'art. 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assessment del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 2.

Regime di aiuto

1. Gli aiuti sono concessi in osservanza delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C249 del 31 luglio 2014.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *impresa*: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica e, in particolare, le entità che esercitano un'attività economica a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 193 del 1 luglio 2014;

b) *microimpresa*: un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

c) *piccola impresa*: un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

d) *media impresa*: un'impresa che occupa meno di duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

e) *impresa in difficoltà*: l'impresa che, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Un'impresa è comunque sempre considerata in difficoltà se si trova in uno dei seguenti casi:

1) società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate, il che si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2) società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

f) *impresa di recente costituzione*: impresa per la quale non sono trascorsi tre anni dall'avvio dell'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

g) *prodotti agricoli*: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

h) *trasformazione di prodotti agricoli*: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

i) *produzione di prodotti agricoli*: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;



j) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e ogni attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati adibiti a tale scopo;

k) anticipazione: accredito della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato sul conto corrente della Banca erogatrice mediante ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale emesso dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, di seguito denominata Direzione;

l) redditività a lungo termine: redditività di un'impresa che è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei costi dalla stessa sostenuti, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Gli aiuti sono concessi alle imprese che presentano i seguenti requisiti:

a) producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli in regione;

b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI);

c) rientrano nella categoria di imprese in difficoltà;

d) realizzano piani di ristrutturazione al fine di permettere il ripristino a lungo termine della loro redditività;

e) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

2. Non sono ammesse a beneficiare di aiuti a norma del presente regolamento:

a) le imprese di recente costituzione, neppure nel caso in cui la loro situazione finanziaria iniziale sia precaria;

b) le imprese facente parte di un gruppo più grande, o che vengono da esso rilevate, salvo quando si possa dimostrare che le loro difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Per determinare se un'impresa sia indipendente o faccia parte di un gruppo si applicano i criteri di cui all'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Qualora un'impresa in difficoltà crei una controllata quest'ultima e l'impresa in difficoltà che la controlla vengono considerate come un gruppo.

Art. 5.

Tipologia degli aiuti

1. Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di:

a) finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e banche ai sensi dell'art. 2 della medesima legge regionale;

b) contributi in conto capitale consistenti in erogazioni finanziarie;

c) riduzione degli oneri derivanti all'impresa dall'ammortamento di finanziamenti erogati ai sensi della legge regionale n. 80/1982 o rimodulazione temporale del piano di ammortamento per la quota degli stessi finanziamenti erogata con capitale regionale.

2. Non è possibile cumulare l'erogazione delle diverse forme di aiuto per la realizzazione della stessa azione prevista dal piano di ristrutturazione.

Art. 6.

Obiettivi

1. L'erogazione degli aiuti persegue congiuntamente due tipologie di obiettivi:

a) un obiettivo specifico volto ad impedire l'uscita dal mercato dell'impresa in difficoltà;

b) un obiettivo di comune interesse che mira a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti di mercato.

2. Gli aiuti sono erogati relativamente a situazioni per le quali:

a) l'uscita dell'impresa dal mercato comporta potenziali conseguenze negative più generali, complesse e diffuse in quanto la stessa è particolarmente innovativa, ha un alto potenziale di crescita o svolge un ruolo sistemico essenziale nel territorio regionale o nel suo settore produttivo avendo l'impresa sviluppato estesi collegamenti con altre imprese locali o regionali;

b) l'uscita dell'impresa dal mercato produrrebbe una perdita irreversibile di importanti conoscenze o competenze tecniche.

Art. 7.

Necessità dell'aiuto ed effetto di incentivazione

1. L'erogazione degli aiuti è condizionata alla dimostrazione che, nel caso di uno scenario alternativo credibile che non comporti l'erogazione degli aiuti, l'impresa sarebbe stata oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione in modo tale da non raggiungere l'obiettivo di interesse comune individuato all'art. 6, comma 1 o di raggiungerlo in misura minore.

Art. 8.

Finalità e contenuto del piano di ristrutturazione

1. Il piano di ristrutturazione è finalizzato al ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa intervenendo in termini realistici, coerenti e di ampia portata sulle cause delle perdite pregresse.

2. Il piano di ristrutturazione può comportare una o più delle seguenti azioni:

a) riorganizzazione e razionalizzazione delle attività d'impresa su una base di maggiore efficacia, anche con l'abbandono delle attività in perdita;

b) ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;

c) diversificazione dell'attività d'impresa mediante l'introduzione di nuove attività redditizie.

3. La ristrutturazione può comportare anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti. In questo caso sono prese in considerazione unicamente le posizioni debitorie contratte con le banche e certificate dalle stesse come riconducibili all'esercizio dell'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

4. Il piano di ristrutturazione deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole ed il più breve possibile e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future che escludano ogni nuovo aiuto di Stato non contemplato dal piano di ristrutturazione.


5. Il piano di ristrutturazione deve contenere le seguenti informazioni:

a) le cause delle difficoltà dell'impresa e le sue debolezze;

b) il modo in cui le misure di ristrutturazione proposte pongono rimedio ai predetti problemi;

c) le necessarie informazioni sul modello aziendale dell'impresa, tra cui informazioni sulla struttura organizzativa, sui finanziamenti e su tutti gli altri aspetti pertinenti, atte a dimostrare il modo in cui il piano promuove la sua redditività a lungo termine;

d) le valutazioni circa il fatto che le difficoltà dell'impresa avrebbero potuto essere evitate con un intervento adeguato e tempestivo; in caso affermativo, il piano deve dimostrare che sono state apportate opportune modifiche gestionali. Se le difficoltà derivano da carenze nel suo modello aziendale, il Piano deve prevedere le opportune modifiche.



6. I risultati attesi della ristrutturazione devono essere dimostrati sia in uno scenario di base che in uno scenario pessimistico. A tale fine, il piano di ristrutturazione deve tener conto, tra l'altro, della situazione attuale e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante del prodotto, nonché dei principali fattori di costo del settore, deve presentare ipotesi di base e pessimistiche e tener conto altresì dei punti di forza e delle debolezze specifiche del beneficiario. Le ipotesi devono essere confrontate con parametri settoriali adeguati e, se del caso, essere adattate in base alle circostanze specifiche del territorio e del settore in cui opera l'impresa.

7. Il ripristino della redditività dell'impresa consiste principalmente nel risultato di misure di risanamento interne, che prevedono in particolare l'abbandono delle attività che nel medio termine resterebbero strutturalmente in perdita, mentre non deve dipendere da ipotesi ottimistiche relative a fattori esterni, quali variazioni dei prezzi, della domanda o dell'offerta di risorse scarse, né può essere legato all'ipotesi che l'impresa ottenga risultati superiori al mercato o ai suoi concorrenti oppure avvii ed espanda nuove attività nelle quali non ha alcuna esperienza di rilievo, salvo che ciò non sia debitamente giustificato e richiesto per motivi di diversificazione e di redditività.

8. Il piano di ristrutturazione non può prevedere interventi la cui realizzazione abbia avuto inizio anteriormente alla presentazione della domanda di aiuti.

9. Il piano di ristrutturazione non può prevedere l'erogazione di aiuti consistenti in apporti di capitale che rafforzano la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio.

Art. 9.

Partecipazione finanziaria dell'impresa

1. Il piano di ristrutturazione per le microimprese e le piccole imprese è realizzato con la partecipazione finanziaria dell'impresa almeno nel limite del 25 per cento del costo complessivo dell'intervento, elevato al 40 per cento per le medie imprese.

2. La partecipazione finanziaria dell'impresa ai costi di ristrutturazione deve avvenire con risorse proprie della stessa, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte, o con risorse provenienti da nuovi investitori e deve includere misure analoghe a quelle degli aiuti concessi in modo da risultare comparabile agli aiuti medesimi sotto il profilo delle conseguenze sulla posizione di solvibilità o di liquidità del beneficiario.

3. La partecipazione finanziaria dell'impresa deve essere reale, ossia concreta, escludendo i futuri profitti attesi, quali il flusso di cassa, e deve essere quanto più elevata possibile. Il contributo dello Stato o di un'impresa pubblica ai costi di ristrutturazione può essere preso in considerazione soltanto a condizione che sia privo di elementi di aiuto. L'aiuto contenuto nei finanziamenti è calcolato in conformità alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C14 del 19 gennaio 2008.

Art. 10.

Condivisione dei costi di ristrutturazione

1. Gli aiuti sono concessi a condizioni tali da comportare un'adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori esistenti facendo sì che di norma gli azionisti storici e, se necessario, i creditori subordinati, si sobbarchino integralmente le perdite.

2. I creditori subordinati devono contribuire ad assorbire le perdite attraverso la conversione in capitale o la riduzione di valore del capitale dei pertinenti strumenti e l'erogazione degli aiuti avviene solo dopo che le perdite sono state integralmente contabilizzate e imputate agli attuali azionisti e ai detentori di debito subordinato. A tal fine la situazione patrimoniale dell'impresa viene accertata al momento della concessione dell'aiuto.

3. Le imprese beneficiarie devono impegnarsi ad evitare, durante il periodo della ristrutturazione, deflussi di liquidità a favore dei detentori di capitale o di debito subordinato a meno che ciò non comprometta in modo sproporzionato coloro che hanno conferito capitale.

Art. 11.

Principio dell'aiuto una tantum

1. Gli aiuti sono concessi alle imprese in difficoltà per una sola operazione di ristrutturazione.

2. Gli aiuti non possono essere concessi all'impresa che ha già ricevuto in passato un aiuto per la ristrutturazione qualora siano trascorsi meno di dieci anni dalla fine del periodo di ristrutturazione o, se successiva, dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione.

3. Qualora un'impresa appartenente ad un gruppo abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione, il gruppo nel suo complesso e le altre imprese che ne fanno parte, ad eccezione dell'impresa che ha già beneficiato degli aiuti per la ristrutturazione, possono beneficiare degli aiuti a condizione che gli stessi aiuti non siano trasferiti dal gruppo o dalle altre imprese del gruppo all'impresa avente già beneficiato di aiuti per la ristrutturazione.

4. L'impresa che rileva elementi dell'attivo di un'altra impresa che ha già ricevuto un aiuto per la ristrutturazione può beneficiare degli aiuti per la ristrutturazione purché non vi sia alcuna continuità economica tra l'impresa oggetto dell'acquisto e l'acquirente.

5. Per le imprese di produzione di prodotti agricoli, il termine di cui al comma 2 è ridotto a 5 anni.

Art. 12.

Modalità di presentazione della domanda di aiuti

1. La domanda di aiuti è presentata alla Direzione e contiene i dati dell'impresa, l'entità e la tipologia degli aiuti richiesti.

2. Qualora l'impresa richieda il contributo in conto capitale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la domanda di aiuti è presentata entro il termine del 31 marzo.

3. Qualora l'impresa richieda il finanziamento agevolato di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), una copia della domanda è presentata alla banca prescelta e convenzionata.

4. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) piano di ristrutturazione;

b) eventuale certificazione della banca dalla quale emerge l'entità della posizione debitoria con la contestuale attestazione che la stessa posizione debitoria è conseguente all'esercizio dell'attività agricola;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso del requisito di micro, piccola o media impresa e l'eventuale percezione di altri aiuti per la ristrutturazione già concessi all'impresa.

Art. 13.

Obblighi dell'impresa

1. Le imprese beneficiarie degli aiuti non possono richiedere nessun altro tipo di aiuto per tutta la durata della ristrutturazione.

2. Le imprese beneficiarie degli aiuti devono astenersi per tutta la durata della ristrutturazione da qualsiasi aumento della capacità produttiva.

Art. 14.

Caratteristiche degli aiuti

1. Gli aiuti di cui all'art. 5 sono erogati a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal piano di ristrutturazione.

2. I finanziamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), sono erogati per un importo massimo di due milioni per impresa, sotto forma di mutui della durata massima di venti anni, compreso il periodo di preammortamento, la cui durata massima viene determinata in 24 mesi.

3. I contributi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) sono erogati nella misura massima di 500.000,00 euro ad impresa.



4. Gli aiuti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), sono erogati, per un importo massimo di 500.000,00 euro ad impresa, per la remissione totale o parziale del debito relativo all'ammortamento della quota di finanziamento erogata con capitale regionale ai sensi della legge regionale n. 80/1982 o, relativamente alla medesima quota di finanziamento, per la rimodulazione temporale delle quote di ammortamento per una durata massima pari all'intero periodo di attuazione del piano di ristrutturazione e per un importo massimo dell'aiuto, espresso in equivalente sovvenzione lorda, pari a 200.000,00 euro ad impresa.

Art. 15.

Modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), sono erogati al tasso stabilito nella convenzione.

2. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, secondo quanto previsto dalla convenzione.

3. Il finanziamento è erogato di regola in due soluzioni, di cui la prima non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli interventi specificati nel piano di ristrutturazione.

4. Nel caso in cui il richiedente intenda procedere nell'esecuzione degli interventi previsti dal piano di ristrutturazione prima dell'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Direzione può disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per una quota dell'importo richiesto per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione pari a quella stabilita in convenzione.

5. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione da parte dell'impresa alla banca dello stato di avanzamento nella realizzazione degli interventi predetti, a condizione che venga dimostrato l'integrale utilizzo del primo acconto.

6. Alla banca competono gli accertamenti e la trasmissione alla Direzione dello stato di avanzamento degli interventi di ristrutturazione.

7. La Direzione predispose il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione.

8. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo assentito a mutuo; in ogni caso gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.

9. Non sono ammesse istanze di aumento dell'importo assentito a mutuo dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

10. Ad avvenuta realizzazione degli interventi previsti dal piano di ristrutturazione l'impresa presenta alla banca prescelta ed alla Direzione domanda di verifica di avvenuta realizzazione degli interventi medesimi.

11. La Direzione predispose il verbale di accertamento degli interventi previsti dal piano di ristrutturazione e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione del saldo.

12. Il finanziamento può essere somministrato anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli interventi di ristrutturazione, qualora l'impresa non abbia inteso in precedenza fruire dell'acconto predetto.

13. L'estinzione anticipata del mutuo può avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 16.

Modalità di concessione e di erogazione dei contributi in conto capitale

1. I contributi in conto capitale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), sono concessi, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in applicazione dei settori di intervento e delle priorità individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 68, della legge regionale n. 15/2005.

2. La spesa relativa ai contributi di cui al comma 1 è rendicontata dall'impresa beneficiaria entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III della legge regionale n. 7/2000.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati ad avvenuta verifica dell'esecuzione degli interventi specificati nel piano di ristrutturazione per la quale l'impresa presenta alla Direzione la domanda; i contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale concesso per questa tipologia di aiuto, previa presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa.

Art. 17.

Modalità di erogazione degli aiuti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c)

1. Gli aiuti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), sono erogati all'atto della concessione e sono confermati o revocati in base alle risultanze della verifica dell'esecuzione degli interventi specificati nel piano di ristrutturazione per il quale l'impresa presenta alla Direzione la domanda.

Art. 18.

Commissione tecnica

1. Presso la Direzione è istituita una commissione tecnica, di seguito commissione, composta da due esperti dei settori economico, finanziario e creditizio, esterni all'Amministrazione regionale e da un componente interno all'Amministrazione appartenente alla categoria dirigenziale, al quale è attribuita la funzione di presidente della commissione.

2. La commissione fornisce al competente Servizio della Direzione supporto tecnico alle attività concernenti i procedimenti amministrativi avviati ai sensi del presente regolamento.

3. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e dura in carica tre anni, rinnovabili.

4. I compensi dei componenti esterni sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 19.

Verifica dell'attuazione del regime di aiuto

1. L'attuazione del regime di aiuto per la ristrutturazione è oggetto di verifica annuale; a tale fine la Direzione centrale, avvalendosi del supporto tecnico della commissione di cui all'art. 18, predisponde annualmente una relazione sullo stato di attuazione e la trasmette alla Commissione europea.

2. La relazione annuale contiene le informazioni necessarie a dimostrare il corretto avanzamento del piano di ristrutturazione.

Art. 20.

Trasparenza

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web della Regione sul quale sono anche pubblicate le informazioni relative alla denominazione dei singoli beneficiari, la forma e l'importo degli aiuti concessi a ciascun beneficiario e la data della concessione degli aiuti.

Art. 21.

Durata

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2020, ai sensi del punto 135 della Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01, recante Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

16R00188



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2016, n. 5.

Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 5 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed anche al fine di garantire una rapida esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché prevenire situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica, la presente legge disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati superiori o uguali ai duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e superiori o uguali ai diecimila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque marino costiere, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi

1. Al fine di garantire il pieno rispetto della normativa ed il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dai piani di gestione dei distretti idrografici e dal piano di tutela delle acque di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 121 del d.lgs. 152/2006, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), provvede all'approvazione di un piano stralcio dei piani di ambito vigenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il piano stralcio definisce, tenendo conto anche di eventuali ipotesi di revisione del perimetro degli agglomerati sulla base dei criteri di valutazione tecnica ed economica di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006, il programma degli interventi indifferibili ed urgenti di realizzazione o adeguamento degli impianti di depurazione e di collettamento ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane relativi agli scarichi di cui all'articolo 1, elencandone le priorità e attestandone la copertura economico finanziaria. In particolare il piano stralcio specifica:

a) i termini di conclusione degli interventi, che non possono superare i tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, il termine del 31 dicembre 2021;

b) gli adempimenti necessari per la realizzazione di ciascun intervento ed il relativo cronoprogramma.

3. Gli interventi contenuti nel piano stralcio sono recepiti nella programmazione temporale degli interventi contenuta nei piani di ambito.

4. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, l'AIT provvede ad adeguare il piano stralcio alle successive modifiche degli atti di pianificazione di ambito nonché alle modifiche del perimetro degli agglomerati.

Art. 3.

Potere di vigilanza della Regione

1. La Regione vigila sull'approvazione del piano stralcio entro il termine di cui all'articolo 2 ed esercita funzioni di impulso, anche attraverso il coordinamento dei soggetti interessati. La Regione, in particolare, monitora:

a) l'approvazione del piano stralcio ai sensi dell'articolo 2;

b) il rispetto dei termini di conclusione degli interventi, nonché dei tempi indicati nel cronoprogramma di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4.


Poteri sostitutivi della Regione

1. Decorso il termine per l'approvazione del piano stralcio di cui all'articolo 2, comma 1, senza che l'AIT abbia provveduto o, comunque, vi abbia provveduto solo in parte o in difformità alle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida l'ente a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni.

2. Decorso il termine previsto nella diffida, alla predisposizione e approvazione del piano stralcio provvede la Giunta regionale avvalendosi delle strutture tecniche dell'AIT. I costi per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo sono a carico dell'AIT.

3. La Giunta regionale, provvede, con deliberazione, all'approvazione del piano stralcio, entro novanta giorni dal decorso del termine previsto nella diffida di cui al comma 1.

4. L'esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta regionale comporta l'inefficacia degli atti adottati dall'AIT, salvi gli atti eventualmente adottati in senso conforme alla diffida di cui al comma 1.



5. Per la realizzazione degli interventi individuati nel piano stralcio, la Regione esercita altresì i poteri sostitutivi di cui all'articolo 26 della l.r. 69/2011.

Art. 5.

Approvazione dei progetti degli interventi

1. L'AIT provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 69/2011 e dell'articolo 158-bis del d.lgs. 152/2006 all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 6.

Autorizzazioni

1. La struttura regionale competente, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), autorizza, in via provvisoria e in deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 6, del medesimo regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, gli scarichi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge per il periodo necessario alla realizzazione dei relativi interventi e, comunque, non oltre i termini indicati nel piano stralcio.

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1, è stabilita tenendo conto dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi e per un periodo tale da garantire che lo scarico non pregiudichi il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore interessato.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1, individua altresì le modalità dei controlli e delle attività di monitoraggio sullo stato di qualità del corpo idrico recettore interessato.

4. Alla scadenza dell'autorizzazione provvisoria, la struttura regionale competente, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, autorizza gli scarichi ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 101 del d.lgs. 152/2006.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 gennaio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2016.

(*Omissis*).

16R00233

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2016, n. 6.

Nuove disposizioni in materia di attività di tintolavanderia. Modifiche alla l.r. 56/2013.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 5 febbraio 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).


Art. 1.

Norme transitorie.
Modifiche all'art. 12 della l.r. 56/2013

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56 (Norme in materia di attività di tintolavanderia), è abrogato.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/2013 è inserito il seguente:

«2-bis Il soggetto che, alla data di entrata in vigore del presente comma, svolge il ruolo di responsabile tecnico in modo provvisorio, ai sensi del previgente comma 2, e non ha acquisito uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, può conseguire l'idoneità professionale con l'acquisizione di uno dei suddetti requisiti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente comma.».



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 gennaio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2016.

(*Omissis*).

16R00234

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2016, n. 7.

Nuove disposizioni in materia di provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti. Modifiche alla l.r. 11/1999 e alla l.r. 42/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 5 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

*Finalità e oggetto della legge.
Modifiche all'art. 1 della l.r. 11/1999*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), dopo la parola: «mafia» sono inserite le seguenti: «, il terrorismo e tutte le sue forme di finanziamento e sostentamento».

2. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 1 della l.r. 11/1999 è sostituita dalla seguente:

«*b*) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate in collaborazione con l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con università o istituti di ricerca».

3. Alla fine della lettera *c*) del comma 2 dell'art. 1 della l.r. 11/1999 sono aggiunte le parole: «nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge».

4. Il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Le attività di cui al comma 2 sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente o attraverso l'IRPET, università e istituti di ricerca oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la concessione di borse di studio.».

Art. 2.

*Funzioni di programmazione.
Modifiche all'art. 2 della l.r. 11/1999*

1. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della l.r. 11/1999 sono abrogati.

2. Il comma 5 dell'art. 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili.».

Art. 3.

*Rapporto annuale.
Modifiche all'art. 3 della l.r. 11/1999*

1. Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte in applicazione della presente legge, comprendente gli interventi diretti, quelli in collaborazione e quelli di sostegno a progetti esterni, con particolare riferimento a:

- a) tipologie delle iniziative ammesse al finanziamento;
- b) categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;
- c) priorità e criteri di valutazione delle domande.».

Art. 4.

Centro di documentazione «Cultura della Legalità Democratica». Modifiche all'art. 5 della l.r. 11/1999

1. Il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Il Centro ha sede presso la Giunta regionale e costituisce strumento di raccolta e di diffusione ai cittadini e alle istituzioni di ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità della presente legge.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 11/1999 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il Centro, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), elabora un rapporto annuale di analisi e rilevazione sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale; il rapporto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana.».



Art. 5.

*Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità.
Modifiche all'art. 1 della l.r. 42/2015*

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità), sono aggiunte le parole: «ed al Centro di documentazione cultura della legalità democratica di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 gennaio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2016.

16R00235

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4 della Regione Toscana concernente: Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana", in attuazione della L.R. 22/2015.

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 3, Parte prima, si segnala che, per mero errore materiale, l'art. 47, il cui testo è il seguente:

«Art. 47 (*Requisiti di commercializzazione e modalità di movimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione. Modifiche all'art. 79-bis della l.r. 39/2000*).

1. Al comma 1 dell'art. 79 della l.r. 39/2000 le parole: "della provincia o della comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti di cui all'art. 3-ter, comma 1".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 79 della l.r. 39/2000 le parole: "alla provincia o alla comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti di cui all'art. 3-ter, comma 1 H."»;

è da leggersi come:

«Art. 47 (*Requisiti di commercializzazione e modalità di movimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione. Modifiche all'art. 79-bis della l.r. 39/2000*).

1. Al comma 3 dell'art. 79-bis della l.r. 39/2000 le parole: "Le province o le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 6812011" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti di cui all'art. 3-ter, comma 1 della l.r. 39/2000".

2. Al comma 4 dell'art. 79-bis della l.r. 39/2000 le parole: "della provincia o della comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti di cui all'art. 3-ter, comma 1",».

16R00240


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-030) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 7 2 3 *

€ 3,00

